

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 145/2013 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 figura l'elenco delle persone i cui fondi e le cui risorse economiche sono congelati a norma del regolamento stesso. Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 314/2004 figura l'elenco delle autorità competenti cui sono attribuite funzioni specifiche connesse all'attuazione del regolamento stesso.
- (2) Nella decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe⁽²⁾ sono elencate le persone fisiche e giuridiche a cui si applicano le misure restrittive previste all'articolo 5 della medesima decisione, che il regolamento (CE) n. 314/2004 attua nella misura in cui è necessaria un'azione a livello dell'Unione.

(3) Il 18 febbraio 2013 il Consiglio ha deciso di depennare determinate voci dall'elenco delle persone e delle entità a cui si applicano le restrizioni. Occorre modificare l'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 per garantire la coerenza con la decisione del Consiglio.

(4) Occorre aggiornare l'allegato II del regolamento (CE) n. 314/2004 in base alle ultime informazioni fornite dagli Stati membri in merito all'identificazione delle autorità competenti.

(5) Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 314/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 314/2004 è così modificato:

- (1) l'allegato II è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.
- (2) L'allegato III è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2013

Per la Commissione,
a nome del presidente

Capo del servizio degli strumenti di politica estera

⁽¹⁾ GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1.⁽²⁾ GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6.